

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

II^a SEZIONE

L.P.S.C

COMUNICATO UFFICIALE N. 134/CGF

(2007/2008)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 6 Marzo 2008, ha adottato le seguenti decisioni:

1° Collegio composto dai Signori:

Sandulli Prof. Piero – Presidente; Ricciardi Avv. Edilberto, Becchetti Dr. Alfredo Maria – Componenti; – Bravi Dr. Carlo Rappresentante dell’A.I.A.; Metitieri Dr. Antonio – Segretario.

- 1) **RICORSO DELLA U.S. CREMONESE S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE PERTICONE ROMANO SEGUIDO GARA CITTADELLA/CREMONESE DEL 24.2.2008** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 139/C del 26.2.2008)

La C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dall’U.S. Cremonese S.p.A. di Cremona e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

- 2) **RICORSO DELLA U.S. CREMONESE S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE FIETTA GIOVANNI SEGUIDO GARA CITTADELLA/CREMONESE DEL 24.2.2008** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 139/C del 26.2.2008)

La C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dall’U.S. Cremonese S.p.A. di Cremona e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

2° Collegio composto dai Signori:

Sandulli Prof. Piero – Presidente; Ricciardi Avv. Edilberto, Conte Prof. Emanuele – Componenti; – Bravi Dr. Carlo Rappresentante dell’A.I.A.; Metitieri Dr. Antonio – Segretario.

- 3) **RICORSO DELLA SOC. GELA CALCIO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE D'AIELLO ROCCO, SEGUITO GARA CELANO O./GELA DEL 17.2.2008** (Delibera del Giudice sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 134/C del 19.2.2008)

La C.G.F respinge il reclamo come sopra proposto dalla società Gela Calcio S.p.A. di Gela (Caltanissetta) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

- 4) **RICORSO DEL GALLIPOLI CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE LO MONACO MASSIMO SEGUITO GARA SANGIOVANNESE/GALLIPOLI DEL 17.02.2008** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 134/C del 19.2.2008)

La C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dalla società Gallipoli Calcio S.r.l. di Leverano (Lecce) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

- 5) **RICORSO DEL GIULIANOVA CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE PAPONETTI LUCA SEGUITO GARA TERAMO/GIULIANOVA DEL 24.2.2008** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 139/C del 26.2.2008)

La C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dal Giulianova Calcio S.r.l. di Giulianova dispone incamerarsi la tassa reclamo.

- 6) **RICORSO DEL SIG. BARBA VINCENZO AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE FINO A TUTTO L'11.3.2008 INFLITTAGLI SEGUITO GARA GALLIPOLI/LUCCHESI DEL 24.2.2008** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n.- 139/C del 26.2.2008)

La C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dal signor Barba Vincenzo e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Prof. Piero Sandulli

Publicato in Roma il 6 Marzo 2008

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete